

# **Statuto Panathlon International Club di Mestre**

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - EMBLEMA**

1. E' costituito in Mestre il Panathlon International Club di Mestre, associazione aconfessionale, apartitica, senza distinzione di sesso e di razza e senza fini di lucro. Fondato il 12 gennaio 1984
2. Esso è affiliato del Panathlon International e ne accetta le norme dello Statuto e del Regolamento, conformando ad esse la sua attività.
3. Il suo motto è "Ludis Jungit". Ha per emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l'immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole "Panathlon International", il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque spazi con i colori dei cerchi olimpici, il tutto in campo arancio con sopra il disco la denominazione Panathlon International e sotto ad esso la scritta MESTRE.

## **ARTICOLO 2 - TERRITORIO - SEDE**

1. Il territorio del Club comprende la circoscrizione amministrativa deliberata dal Consiglio Centrale ed esplicitamente il territorio di TERRAFERMA del Comune di Venezia Il Club esprime parere consultivo al Governatore del Distretto, laddove sia proposta la costituzione di altro Club nell'ambito della stessa circoscrizione.
2. La sede del Club è stabilita in Mestre.

## **ARTICOLO 3 - SCOPO E FUNZIONI**

1. Il Panathlon Club di Mestre ha per finalità l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.

A tale scopo:

- a) favorisce lo sviluppo delle relazioni amichevoli e solidaristiche tra tutti i panathleti e quanti hanno operato ed operano nella vita sportiva;
- b) agisce, con azioni sistematiche e continue per la diffusione della concezione dello sport ispirato all'etica della responsabilità, alla solidarietà e al Fair Play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;
- c) promuove studi e ricerche sui temi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell'opinione pubblica in collaborazione con la scuola, con altre istituzioni culturali e, ove è possibile, con l'Università;
- d) attua forme concrete di partecipazione intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;
- e) si adopera affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzioni di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;
- f) instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;
- g) quale Club di servizio, si impegna ad incentivare ed a sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;
- h) appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell'associazione;
- i) collabora all'espansione del movimento panathletico in tutto il mondo;
- j) attua nel proprio territorio ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali.

## **ARTICOLO 4 - ANNO SOCIALE**

1. L'anno sociale del Club corrisponde all'anno solare.

## **ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEL CLUB**

1. Il Club, quale componente del Panathlon International, esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 4 del Regolamento del Panathlon International nonché dal Regolamento distrettuale.
2. Esso è tenuto agli adempimenti amministrativi ed al versamento della quota annuale pro-capite di affiliazione secondo le norme statutarie e regolamentari.

## **ARTICOLO 6 - SOCI**

1. Possono far parte del Club le persone maggiorenni, di ambo i sessi, di norma residenti o domiciliate nella sua circoscrizione, che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali, contemplate nel regolamento del Panathlon International, distinguendosi per comportamento consono allo spirito panathletico.
2. Ogni Socio è nominato in rappresentanza di una delle categorie sportive comprese nell'elenco allegato al Regolamento del Panathlon International.
3. Per ciascuna categoria non possono essere nominati più di dieci rappresentanti. In casi particolari, il Consiglio Direttivo del Club può chiedere al Presidente del Panathlon International di autorizzarne l'aumento.
4. Il Consiglio Direttivo può chiedere, altresì, al Presidente del Panathlon International di consentire l'inserimento di discipline aventi rilevanza locale.
5. Non concorrono alla determinazione del numero limite stabilito per le categorie i Soci che hanno raggiunto il 65° anno di età.

## **ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI**

1. Le procedure di ammissione sono quelle previste dall'Art. 7 del Regolamento del Panathlon International
2. La presentazione dei nuovi Soci e la comunicazione della variazione di categoria degli stessi vengono effettuate in forma solenne (Art. 6 comma 6 dello Statuto internazionale).

## **ARTICOLO 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

1. Ai sensi dell'art.5, comma 3 dello Statuto, con l'ammissione il Socio s'impegna sul suo onore a:
  - a) perseguire le finalità del Panathlon International;
  - b) conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;
  - c) partecipare alle riunioni mensili;
  - d) cooperare attivamente, in prima persona, ad ogni iniziativa promossa dal Club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del Panathlon International o del Distretto, anche mediante l'assunzione di specifici ruoli nei "services";
  - e) adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni del Panathlon International, del Distretto e del Club.
2. Il Socio partecipa alla vita del Club, alle riunioni e ad ogni altra iniziativa sociale, alle Assemblee del Club ed alle votazioni, se in regola con le quote sociali. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del Club.
3. Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale, da determinarsi dall'Assemblea, comprensiva del contributo dovuto al Panathlon International ed al Distretto, che può essere corrisposto anche a rate semestrali anticipate. Il Socio è altresì tenuto al versamento di una quota di ammissione al Club, nella misura stabilita dall'ultima Assemblea.
4. I Soci che hanno compiuto gli 80 anni di età ed hanno maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione, mantengono la qualifica di panathleti anche se impediti a partecipare alle attività del Club e possono essere esentati, su richiesta motivata del Club, dal pagamento della quota di affiliazione al Panathlon International.
5. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 9 del Regolamento del P.I. il Consiglio Direttivo stabilisce incentivi ed agevolazioni per l'ammissione e la frequenza di Soci tra i 18 ed i 30 anni di età e può presentare agli organi centrali progetti finalizzati allo scopo.
6. Il Socio di un altro Club ha il diritto di partecipare alla riunione conviviale del Club di Venezia corrispondendone il costo.

## **ARTICOLO 9 - QUALIFICHE ONORARIE**

1. Il Club può nominare un Presidente Onorario, scelto tra i panathleti, che abbia reso servizi eccezionali alla causa del Club. Può altresì nominare Soci Onorari in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici.
2. La nomina a Presidente ed a Socio Onorario è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
3. Sono a carico del Club le quote annuali di affiliazione al Panathlon International del Presidente e dei Soci Onorari.
4. Il Presidente onorario può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 10 - RIUNIONI ED ATTIVITA' SOCIALI**

1. Il Club si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque non meno di 10 volte all'anno, in luogo, giorno ed ora fissati dal Consiglio Direttivo, preferibilmente il terzo giovedì del mese.
2. Nel corso delle riunioni mensili, non necessariamente conviviali, vengono trattate in ordine prioritario le risoluzioni approvate dai congressi internazionali e quelle eventualmente approvate dalle assemblee e dai congressi distrettuali, le azioni del Club e gli argomenti attinenti alle finalità del Panathlon.
3. Il Club promuove e organizza, singolarmente o con altri soggetti, pubblici o privati, riunioni pubbliche (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) in sedi aperte alla cittadinanza, sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico (compatibilmente con le possibilità logistiche e finanziarie).
4. Il resoconto delle riunioni è inviato, a cura del Segretario del Club, al Panathlon International e al Governatore del Distretto.
5. Il Presidente del Panathlon International, i Dirigenti Centrali, il Governatore del Distretto, o loro rappresentanti ufficiali, possono presenziare alle riunioni del Club con diritto di precedenza, secondo le regole del cerimoniale del P.I..

## **ARTICOLO 11 - ATTIVITA' SOCIALI**

1. Il Club programma e realizza le attività funzionali alle finalità di cui al precedente Art. 3.
2. Per qualsiasi iniziativa fuori dell'ambito del proprio territorio, è tenuto a richiedere l'autorizzazione:
  - a) del Governatore a livello distrettuale;
  - b) del Multidistretto, o del Consiglio Centrale del P.I. a livello sovra distrettuale, previa informazione al Governatore, ferma restando la norma di cui all'art. 29 comma 2 lettera e) dello Statuto del Panathlon International.

## **ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTI**

Si applica l'Art. 10 del Regolamento del P.I.:

1. Su richiesta del Socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in altro territorio, il Club ne segnala il nominativo alla Segreteria Generale ed al Club competente per territorio.
2. Il nuovo Club è tenuto a registrare entro 30 giorni il Socio anche in soprannumero rispetto alla categoria interessata.
3. In caso di inottemperanza, la Segreteria Generale provvede alla registrazione d'ufficio, dandone comunicazione al Governatore del Distretto di appartenenza del Club, di cui al punto 2, per l'attuazione delle iniziative necessarie al rispetto dello spirito panathletico e delle norme regolamentari.
4. Il Socio che intende trasferirsi in altro club della medesima circoscrizione, deve chiedere, per iscritto, nulla osta al trasferimento al club di appartenenza. Nel caso di mancato rilascio del nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Segreteria Generale provvede alla registrazione d'ufficio dandone comunicazione al Governatore del Distretto del Club, di cui al punto 2, per l'attuazione delle iniziative necessarie al rispetto dello spirito panathletico e delle norme regolamentari.
5. Il divieto di diniego del nulla osta deve essere giustificato da gravi motivi e comunicato per iscritto all'interessato e per conoscenza al Governatore. L'interessato può ricorrere, entro i dieci giorni successivi dal ricevimento del provvedimento, al Collegio Arbitrale del club, per ottenere l'annullamento del provvedimento. Il Collegio Arbitrale decide entro trenta giorni e comunica alle parti interessate e per conoscenza al Governatore, nei dieci giorni successivi, il testo integrale della decisione per iscritto.
6. Avverso la decisione del Collegio Arbitrale del club, il soggetto interessato può ricorrere, entro trenta giorni, al Collegio Arbitrale distrettuale e successivamente al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria negli stessi termini.
7. La quota semestrale per i soci trasferiti da un club all'altro, dovrà essere versata dal club presso il quale il socio risulta iscritto alla data di scadenza del termine utile per il versamento della quota stessa.

## **ARTICOLO 13 - IMPEDIMENTI E DIMISSIONI**

Si applica l'Art. 11 del Regolamento del P.I.:

### **1. Impedimenti**

- 1.1 Il socio che per ragioni di salute o di lavoro sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino a 1 anno, rinnovandolo sino ad un massimo di 2 anni complessivi.
- 1.2 Il Presidente, sentito il Consiglio, esonera il socio da ogni onere finanziario verso il club e dalla attività sociale per il periodo richiesto. Al termine il socio, salvo richiesta e ottenimento di rinnovo dell'esonero, rientra automaticamente a far parte del club.

### **2. Dimissioni**

- 2.1 Il socio che intenda dimettersi dal club, presenta lettera di dimissioni al Presidente del club, motivandole sinteticamente.

2.2 Il Presidente, nella prima riunione utile del Consiglio direttivo, sottopone le dimissioni del socio al Consiglio, il quale delibera, a maggioranza semplice, l'accettazione o meno.

2.3 In caso di accettazione, essa viene comunicata dal Segretario del club all'interessato e per conoscenza alla Segreteria Generale del P.I.; le dimissioni decorrono ad ogni effetto dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data di accettazione da parte del Consiglio direttivo. Il socio è tenuto al versamento della quota dovuta sino alla fine del semestre di competenza

2.4 In caso di mancata accettazione delle dimissioni, la delibera viene comunicata verbalmente dal Presidente all'interessato, il quale viene invitato a ritirarle. Se questi insiste, anche solo verbalmente, con il Presidente, le dimissioni devono essere accettate.

2.5 Il socio che intenda rientrare nel club, deve fare domanda scritta di riammissione, presentandola al Segretario del club. Il Consiglio direttivo, constatato che dopo le dimissioni non sono maturate ragioni ostative, riammette il socio nel club.

#### **ARTICOLO 14 -PROVVEDIMENTI A CARICO DEL SOCIO**

Si applica l'Art. 12 del Regolamento del P.I.:

1. Nei confronti del socio inadempiente o responsabile di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravità del fatto contestato, il Consiglio direttivo del club adotta le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione dall'attività sociale fino ad un anno;
- c) decadenza;
- d) radiazione.

2. L'adozione dei provvedimenti su indicati deve essere preceduta dall'esperimento della seguente procedura:

Il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari.

Nel caso in cui il socio non giustifichi tale comportamento, entro i successivi 15 giorni il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, invitandolo all'ottemperanza di tali obblighi.

Trascorsi 30 giorni senza che il socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

3. Il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, adotta la sanzione del caso.

Il Presidente comunica per iscritto il provvedimento al socio nei successivi 10 giorni.

4. Per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio direttivo.

5. I provvedimenti relativi ai nominativi dei soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile devono essere comunicati dal Segretario del club entro quindici giorni, al Governatore del distretto ed alla Segreteria Generale del P.I.

La Segreteria Generale del P.I. provvede alle annotazioni conseguenti.

6. I soci decaduti o radiati di un club non possono essere ammessi in altro club.

#### **ARTICOLO 15 - ORGANI DEL CLUB**

1. Sono Organi del Club:

- a) l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria;
- b) il Presidente del Club;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile (C.C.A.C.);
- e) il Collegio Arbitrale (C.A.).

#### **ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'assise di tutti i Soci regolarmente affiliati.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Direttivo e si svolge nel mese di Gennaio.

3. L'ordine del giorno, da diramarsi almeno 30 gg. prima, comprende:

- a) la relazione del Presidente del Club sull'attività sociale dell'anno decorso e le linee programmatiche sull'attività del nuovo anno con particolare riferimento alle azioni di “servizio”;
- b) il consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) la relazione del C.C.A.C sul consuntivo di cui alla lettera b);
- d) la proposta di determinazione della quota sociale e la proposta di incentivi ed agevolazioni per l'ammissione e la frequenza di Soci tra i 18 ed i 30 anni di età;
- e) il progetto di bilancio preventivo;
- f) ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata, altresì, con le medesime modalità, per il rinnovo delle cariche sociali entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio.

L'ordine del giorno comprende:

- a) la relazione del Presidente in carica sull'attività svolta, con particolare riferimento alle azioni di “servizio”;
- b) la situazione contabile finanziaria;
- c) la relazione del C.C.A.C;
- d) l'elezione dei nuovi Organi Sociali;
- e) ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

5. Nell'Assemblea ordinaria del gennaio successivo, nel caso di nuova elezione, l'ordine del giorno dovrà comprendere:

- a) il consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) la relazione del C.C.A.C sul consuntivo di cui alla lettera a);
- c) il passaggio delle consegne;
- d) la relazione programmatica del nuovo Consiglio;
- e) la proposta di determinazione della quota sociale e la proposta di incentivi ed agevolazioni per l'ammissione e la frequenza di Soci tra i 18 ed i 30 anni di età;
- f) il progetto di bilancio preventivo;
- g) ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

6. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci, in ogni tempo, con avviso diramato almeno 30 gg. prima per:

- a) modifiche allo Statuto del Club;
- b) elezione del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa;
- c) rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri;
- d) rinnovo degli altri Organi in caso di vacanza della maggioranza dei loro componenti;
- e) argomenti proposti da un terzo dei Soci;
- f) motivi di particolare interesse, gravità ed urgenza;
- g) adozione del Regolamento del Club;
- h) scioglimento del Club.

7. Per la validità dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di Scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Soci in regola con le quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto del Club è necessaria, in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci ed, in seconda, la presenza di almeno un terzo dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

9. Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di scioglimento del Club, è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

10. L'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e le procedure di votazione sono definite nel Regolamento del Club. E'

ammessa una sola delega per Socio.

11. Copia del verbale dell'Assemblea è inviata a cura del Segretario del Club, entro 15 gg. alla Segreteria Generale del Panathlon International ed al Governatore del Distretto.

12. Contro le deliberazioni assembleari del proprio Club vizzate da violazioni statutarie e regolamentari il socio ha facoltà di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dall'art.26, punto 2.2 del Regolamento del Panathlon International.

#### **ARTICOLO 17 - PRESIDENTE DEL CLUB**

1. Il Presidente del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio. Dura in carica due anni, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'elezione. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del Panathlon International, è consentita la rielezione del Presidente per una sola volta consecutiva. Le eventuali elezioni successive consecutive sono valide se deliberate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti validamente espressi dall'Assemblea, computando tra i voti validi anche le schede bianche.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Club, detiene la firma sociale, sovrintende a tutta l'attività del Club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

3. Il Presidente uscente, ove abbia completato il proprio mandato, fa parte del successivo Consiglio Direttivo quale "Past President" con diritto di voto.

4. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano per appartenenza al Club, fino all'Assemblea straordinaria che provvederà alla nuova nomina. Il Presidente eletto resta in carica fino all'Assemblea ordinaria biennale.

5. Il Regolamento del Club può prevedere il Consiglio dei Past-President, coordinato dal Presidente in carica, quale Organo consultivo per le proposte di elezione alle cariche sociali e per ogni altro argomento di interesse generale attinente alla vita del Club.

#### **ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo (C.D.) è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata e entro il quarto trimestre dell'anno di scadenza del biennio precedente.

2. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto, oltre che dall'ultimo Past President, da un numero di Consiglieri non superiore a nove, stabilito dall'Assemblea prima che si proceda alle votazioni.

4. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, nel suo seno, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

5. Il Consiglio è l'Organo di direzione del Club ed esercita ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che per le materie riservate dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Esso è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Qualora, durante il biennio, vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà al subentro, fino alla metà, nell'ordine di votazione dei non eletti.

7. In caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente o chi ne esercita le funzioni convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio rinnovato resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

#### **ARTICOLO 19 - COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (C.C.A.C.)**

1. Il Collegio di controllo amministrativo-contabile del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

3. Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.

4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.

5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

6. Il Collegio di controllo amministrativo-contabile esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci e riferisce con relazioni scritte sul rendiconto finanziario all'Assemblea ordinaria.

7. Il Presidente del Collegio, o altro componente da lui delegato, ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 20 - COLLEGIO ARBITRALE (C.A.)**

1. Il Collegio Arbitrale del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria, con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
3. Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.
4. In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.
5. Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Il Collegio Arbitrale giudica in prima istanza sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui ricorsi di Soci contro altri Soci per lesione dei principi associativi (vedi infra Art. 22 comma 1, lettera a-c).

#### **ARTICOLO 21 - MODALITA' DI VOTO**

Tutte le votazioni avvengono per voto palese fatta eccezione per quelle concernenti l'elezione alle cariche sociali, le quali devono avvenire per voto segreto.

#### **ARTICOLO 22 - SISTEMA DI GARANZIE E PROCEDURE**

1. Il socio ha facoltà di proporre ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'art.26 del Regolamento del Panathlon International:
  - a) avverso i procedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo del Club (v.supra art.14);
  - b) avverso le deliberazioni assembleari del proprio Club vizzate da violazioni statutarie e regolamentari (v .supra art.16 comma 12);
  - c) contro altri soci che, con il loro comportamento, abbiano violato l'impegno d'onore di cui all'art.34 dello Statuto del Panathlon International.

#### **ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO DEL CLUB**

1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 6 dell'Art. 16, approva il Regolamento del Club, contenente le norme di attuazione del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 24 - MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CLUB**

1. Le proposte di modifiche del presente Statuto, che non siano in contrasto con lo Statuto e con il Regolamento del Panathlon International o con lo Statuto-tipo per i Club, sono sottoposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 8 dell'art.16.

#### **ARTICOLO 25 - SCIoglimento DEL CLUB**

1. La proposta di scioglimento del Club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 16.
2. Della convocazione dell'Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al Presidente del Panathlon International ed al Governatore del Distretto.
3. Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 Soci si impegnino a proseguire l'attività del Club.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due fiduciari, scelti tra i Soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.
5. L'eventuale saldo attivo proveniente dalla liquidazione sarà devoluto al Panathlon International ovvero ad iniziative sportive locali a carattere sociale.

#### **ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Al presente Statuto sono allegate, e ne fanno parte integrante, la “Carta del Panathleta” e la “Carta del Fair Play” approvate dal Consiglio Centrale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento del Panathlon International e del Regolamento Distrettuale.